

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1800 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Apparecchio elettronico portatile, con dimensioni di 7 × 60 × 110 mm e peso di 100 g, in un unico alloggiamento di plastica, composto dai seguenti componenti principali: — schermo LED tattile a colori con diagonale di schermo di 8,9 cm (3,5 pollici) e risoluzione di 960 × 640 pixel, — unità centrale di elaborazione, — memoria RAM di 256 MB, — capacità di memorizzazione di 32 GB, — modulo per la connessione senza fili ad altri apparecchi e a Internet, — batteria al litio ricaricabile, — altoparlante, — microfono, e — videocamera per la cattura di filmati e immagini. L'apparecchio è munito delle seguenti interfacce: — un connettore per caricarlo e connetterlo ad altri apparecchi, quali un elaboratore automatico di dati, e — una presa da 3,5 mm. L'apparecchio consente fra l'altro all'utente di connettersi a Internet, di scaricare, eseguire e modificare programmi e applicazioni, ricevere e inviare posta elettronica, usare videogiochi e scaricare, registrare e riprodurre musica, video e immagini.	8471 30 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, dalla nota 5(A) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8471 e 8471 30 00. L'apparecchio è progettato per eseguire due o più funzioni complementari o alternative ai sensi della nota 3 della sezione XVI (elaborazione dati, comunicazione attraverso una rete senza fili, registrazione e riproduzione di suoni e video, cattura di video e immagini fisse, visualizzazione di immagini fisse e video). Tenendo conto delle caratteristiche obiettive dell'apparecchio, in particolare della sua capacità di scaricare, memorizzare, modificare ed eseguire programmi, la sua funzione principale è l'elaborazione di dati (cfr. anche i pareri di classificazione 8471.30/2, 3 e 4). Le altre funzioni sono considerate secondarie. L'apparecchio dev'essere pertanto classificato nel codice NC 8471 30 00 come macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, portatile, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comporta almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo.